REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1761 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2021

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia utilizzate nelle acque territoriali della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 ([2]) recante deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia. La deroga riguardava l'uso, nelle acque territoriali croate, delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» per la pesca dello zerro (*Spicara smaris*), della sciabica da spiaggia a maglie larghe tradizionale «šabakun» per la pesca della ricciola (*Seriola dumerili*) e della sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» per la pesca del latterino (*Atherina boyeri*). La deroga scadrà il 26 ottobre 2021.

(2) Il 22 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Croazia una richiesta di proroga di tale deroga per quanto riguarda l'uso, nelle acque territoriali croate, della sciabica da spiaggia «oližnica» per la pesca del latterino (*Atherina boyeri*) e delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» per la pesca dello zerro (*Spicara smaris*). Contestualmente, la Croazia ha anche chiesto una proroga della deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» utilizzate per la pesca dello zerro (*Spicara smaris*).

(3) La Croazia ha fornito informazioni e motivazioni tecniche aggiornate che giustificano il rinnovo di tale deroga.

(4) Il 15 settembre 2021 la Croazia ha adottato, con ordinanza ministeriale ([3]), il piano di gestione previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione croato»).

(5) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Croazia per navi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione croato.

(6) La richiesta riguarda 71 navi elencate nel piano di gestione croato, che disciplina le operazioni delle sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali croate garantendo nel contempo, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che non vi sia alcun ulteriore incremento dello sforzo di pesca.

(7) Tali navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 16).

([3]) «*Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama*», GU 30/18 e successive modifiche 49/18, 78/18, 54/19, 27/21 e 100/21.

(8) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 ([4]), la richiesta di proroga della deroga da parte della Croazia e il progetto di piano di gestione croato ad essa correlato.

(9) Secondo quanto rilevato dal CSTEP, il piano di gestione comporta notevoli miglioramenti rispetto al precedente, in particolare per quanto riguarda la selettività, e tenta di effettuare valutazioni prospettiche degli stock e di stabilire punti di riferimento.

(10) La proroga della deroga chiesta dalla Croazia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(11) La proroga della deroga chiesta dalla Croazia interessa un numero limitato di navi rispetto alla vasta zona di distribuzione del totale delle flotte nazionali, che corrisponde a meno dell'1 % dell'intera flotta croata e a meno dell'1 % della stazza lorda (GT) di quest'ultima.

(12) I fondali di pesca sono limitati da vincoli geografici specifici, tenuto conto sia della struttura morfologica propria della Croazia, caratterizzata da un lungo litorale con numerose isole, che della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri.

(13) Per quanto concerne la cattura dello zerro con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica», la richiesta riguarda la pesca esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa su praterie di *Posidonia*, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. L'attività di pesca dello zerro, inoltre, riguarda circa il 4 % della zona coperta da praterie di *Posidonia oceanica* all'interno dell'area oggetto del piano di gestione e meno del 3 % delle praterie situate nelle acque territoriali croate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(14) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da spiaggia hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

(15) Questo tipo di pesca, inoltre, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino poiché le sciabiche da spiaggia sono attrezzi molto selettivi. Il piano di gestione croato stabilisce tutte le definizioni pertinenti relative alle attività di pesca interessate e garantisce che le autorizzazioni di pesca siano rilasciate esclusivamente alle 71 navi specificamente autorizzate dalla Croazia. A tale riguardo si osserva che, in linea con il piano di gestione croato e con la relativa ordinanza ministeriale, i fondali per la pesca con sciabiche da spiaggia «miavica», «girarica» e «oližnica» sono indicati nell'allegato II del piano di gestione croato, mentre l'uso della sciabica da spiaggia «oližnica» per la pesca del latterino è consentita solo nella zona delimitata della sottozona di pesca «E4» e in parte della sottozona «F2». L'uso delle sciabiche da spiaggia è inoltre vietato nelle zone identificate come parchi nazionali e habitat particolari.

(16) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto le sciabiche sono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale.

(17) I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), non sono applicabili in quanto riferibili ai pescherecci da traino.

([4]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 66ª riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300.

([5]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(18) Per l'uso della sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» per la pesca del latterino (*Atherina boyeri*), la Croazia ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di quest'ultimo, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(19) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241. Tuttavia, a norma dell'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi purché non comportino un aumento delle catture di novellame. La proroga della deroga chiesta dalla Croazia è conforme alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto essa non comporta un allentamento delle norme di selettività in vigore al 14 agosto 2019, in particolare per quel che riguarda un aumento delle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 di quest'ultimo regolamento.

(20) La Commissione osserva che la Croazia, nel suo piano di gestione, non ha autorizzato alcuna deroga ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, per quanto riguarda l'uso delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» per la pesca dello zerro (*Spicara smaris*).

(21) Le attività di pesca in questione sono praticate a 500 metri di distanza dalla costa e quindi non interferiscono con le attività di altre navi.

(22) Il piano di gestione croato garantisce che le catture delle specie di cui all'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, in quanto le specie bersaglio, vale a dire il latterino (*Atherina boyeri*) e lo zerro (*Spicara smaris*), non figurano in tale allegato.

(23) Le attività di pesca sono altamente selettive e non mirano alla cattura di cefalopodi.

(24) Il piano di gestione croato include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25) Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([6]).

(26) È pertanto opportuno prorogare di due anni le deroghe richieste.

(27) È opportuno che la Croazia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e conformemente al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(28) La durata della deroga sarà limitata al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici.

(29) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 della Commissione giungerà a scadenza il 26 ottobre 2021, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 27 ottobre 2021.

([6]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(30) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(31) Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell'attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell'UE, in particolare alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([7]).

(32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1. L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Croazia, alle navi che praticano la pesca dello zerro (*Spicara smaris*) con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica».

2. L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Croazia, alle navi che pescano:

a) latterino (*Atherina boyeri*) con sciabica da spiaggia «oližnica»; e

b) zerro (*Spicara smaris*) con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica».

3. Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da navi:

a) recanti un numero di registrazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Croazia;

b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e

c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione croato previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

Entro il 26 ottobre 2023 la Croazia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione croato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 27 ottobre 2021 al 26 ottobre 2023.

([7]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN